

Per opportuna conoscenza si trasmette quanto ricevuto dalla Direzione provinciale dell'INAIL di Trento.

**INAIL**

ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE  
CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO

DIREZIONE REGIONALE PER IL TRENTINO

**INAIL DIREZIONE PROVINCIALE di TRENTO**  
Via Gazzoletti, 1 - 38100 TRENTO

DIREZIONE  
4.4.0/b

UFF.  
N.  
RF.  
DEL  
TRENTO.

6 febbraio 2006



**PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO**

Dipartimento Organizzazione, personale e affari  
generali  
Piazza Fiera, n. 3 38100 TRENTO

**ISTITUTO TRENTINO EDILIZIA ABITATIVA**

Via R.Guardini, n. 22 38100 TRENTO

**CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI**

Via Torre Verde, n.21 38100 TRENTO

**CASSA EDILE**


Via Ragazzi del 99, n. 29 38100 TRENTO

**DIREZIONE PROVINCIALE INPS**


Via delle Orfane, n.8 38100 TRENTO

OGGETTO: Documento Unico di Regolarità Contributiva ( DURC ) .

Per opportuna conoscenza si trasmette, in allegato, copia della lettera di  
precisazioni della Direzione Centrale Rischi dell'Istituto del 30 gennaio u.s., relativa  
all'oggetto.

<b>CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI</b>	
Protocollo n.: PROT-06-0000446	
	
Data: 10/02/06	
N. pagine: 7 (+1) (Alleg.: 1/1)	
<input checked="" type="checkbox"/> ARRIVO	<input type="checkbox"/> PARTENZA

IL DIRETTORE PROVINCIALE  
- dr. Michele Cataldo -



Roma, 30 gennaio 2006

Prot.n 208/06

Alle Strutture territoriali

**Oggetto:** Documento Unico di Regolarità Contributiva  
Precisazioni e chiarimenti

A seguito di alcune recenti interpretazioni fornite dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali nonché della previsione normativa contenuta nella Legge Finanziaria 2006 in tema di Durc, si illustrano le innovazioni di maggiore interesse per l'Istituto.

#### LAVORATORI AUTONOMI

Con nota del 5 dicembre 2005 prot. 2988 (all. 1), il Ministero del Lavoro, in risposta ad uno specifico quesito formulato dall'Inps, ha precisato che appare del tutto ragionevole interpretare la disciplina di cui all'art. 3 comma 8 del Decreto Legislativo n. 494/1996 nel senso di non considerare i lavoratori autonomi senza dipendenti fra i destinatari del Durc.

A giudizio del Ministero, infatti, il citato decreto legislativo distingue molto chiaramente la condizione di "lavoratore autonomo" da quella delle "imprese esecutrici", prevedendo per i primi unicamente l'obbligo di dimostrare l'idoneità tecnico-professionale e ponendo invece in capo alle seconde ulteriori obblighi, tra i quali quello di dimostrare la regolarità contributiva.

Con successiva nota del 22 dicembre 2005 prot. 3144 (all. 2), in risposta ad un interpellato inoltrato da CNA di Pistoia in tema di lavori edili privati, lo stesso Ministero ha fornito ulteriori precisazioni con riguardo ai lavoratori autonomi e alle società senza dipendenti, alle imprese non edili operanti nei cantieri nonché al periodo di validità del Durc.

In particolare:

- per il primo punto, nel ribadire le motivazioni già esposte in precedenza, ha specificato "che nel novero dei destinatari dell'obbligo di richiesta del Durc non rientrano i lavoratori autonomi e le società senza dipendenti";

- in ordine al secondo punto ha precisato che tutte le imprese operanti nei cantieri hanno l'obbligo di dimostrare la regolarità contributiva e che nell'ipotesi di imprese edili, il DURC deve essere rilasciato dalle Casse Edili;
- relativamente al terzo aspetto ha confermato il periodo di validità di un mese del documento unico dalla data del rilascio, limitatamente ai lavori privati in edilizia.

Nel prendere atto degli indirizzi ministeriali, sui quali peraltro potrebbero intervenire ulteriori chiarimenti e specificazioni, si ritiene opportuno precisare che indipendentemente dalla ricorrenza dell'obbligo di dimostrare la regolarità, l'Istituto, in qualità di "Amministrazione certificante" secondo la definizione dell'art. 1 comma 1 lett. P) del D.P.R. n. 445/2000, è tenuto a rilasciare la certificazione tutte le volte che ne sia richiesto.

In tali casi, inoltre, il richiedente può senz'altro usufruire della specifica procedura e modulistica disponibile nel portale [www.sportellounicoprevidenziale.it](http://www.sportellounicoprevidenziale.it), la cui finalità prioritaria è la semplificazione degli adempimenti, effettuando, pertanto, un'unica richiesta che verrà inoltrata a Inps e Inail secondo le modalità descritte nelle Circolari Inail n.52/2005 e Inps n. 122/2005.

Si ritiene da ultimo opportuno sottolineare che quando l'Istituto agisce in qualità di stazione appaltante, deve comunque acquisire la regolarità contributiva per verificare la sussistenza dei requisiti di ordine generale relativi all'affidabilità morale ed economica dei contraenti ed a tal fine è utilizzabile la procedura Durc.

## BENEFICI E SOVVENZIONI COMUNITARIE PER INVESTIMENTI

La Legge Finanziaria 2006, al comma 553, ha apportato alcune modifiche alle disposizioni in materia di sovvenzioni comunitarie e DURC già contenute nel collegato alla Finanziaria (art. 10 comma 7 Decreto Legge n. 203/2005 convertito nella Legge n. 248/2005).

Più precisamente la nuova norma prevede che le imprese di tutti i settori sono tenute a presentare il Durc per accedere ai benefici e alle sovvenzioni comunitarie esclusivamente per la realizzazione di investimenti.

## LEGGI REGIONALI

La normativa nazionale in materia di regolarità contributiva è spesso integrata da leggi regionali che, senza essere in contrasto con la prima, individuano ulteriori momenti ovvero particolari esigenze di acquisizione del documento (es. richiesta del certificato, nei casi di lavori privati in edilizia, anche alla fine dei lavori).

Anche in questi casi potrà essere utilizzata, ove tecnicamente compatibile, la procedura realizzata a livello nazionale.

per IL DIRETTORE CENTRALE  
f.to Dott. Mario Lo Polito

All. c.d.t.

Roma, 5 dicembre 2005



**Ministero del Lavoro e delle  
Politiche Sociali**

*Direzione generale per l'Attività Ispettiva*

Divisione I - Consulenza, contenzioso,  
formazione del personale ispettivo e affari generali

*All' INPS*

*Direzione Centrale Entrate Contributive*

*Area Recupero Crediti*

*Via Ciriaco De Mita, 21*

*00144 - ROMA-*

*Fax 0659054549*

*Prot. n° 2988*

Oggetto: lavoratori autonomi e Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC).

Con riferimento al quesito in oggetto, concernente la possibilità di rilascio del DURC ai lavoratori autonomi partecipanti ad appalti di lavori pubblici, si osserva quanto segue.

Va osservato che l'art. 3, comma 8, del D.Lgs. n. 494/1996 prevede che il committente chieda la regolarità contributiva alle "imprese esecutrici" non facendo riferimento alcuno ai lavoratori autonomi. Ciò lascia intendere che l'artigiano **senza dipendenti** possa essere ritenuto escluso dall'obbligo di certificazione unica. Ne è conferma il fatto che, ove il Legislatore abbia inteso riferirsi anche lavoratori autonomi, lo ha fatto espressamente. Basti pensare che, sempre nell'ambito degli adempimenti rimessi dall'art. 3, comma 8, del D.Lgs. n. 494/1996 in capo al committente o al responsabile dei lavori, la lett. a) della norma pone la verifica dell'idoneità tecnico-professionale "delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori da affidare, anche attraverso l'iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato".

In altre occasioni il D.Lgs. n. 494/1996 distingue molto chiaramente la condizione di "lavoratore autonomo" da quella delle "imprese esecutrici", prevedendo per il primo specifici obblighi e sanzioni; basti pensare all'articolo 7 e all'articolo 23 del decreto. In definitiva appare del tutto ragionevole interpretare la disciplina di cui all'articolo 8, comma 3 lett. b bis e b ter), del D.Lgs. n. 494/1996 nel senso di non considerare i lavoratori autonomi senza dipendenti fra i destinatari del DURC. Per tali soggetti è infatti previsto unicamente l'obbligo di cui alla lett. a)

ovvero, come detto, l'obbligo di verificarne la *“idoneità tecnico-professionale (...) in relazione ai lavori da affidare, anche attraverso l'iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato”*, mentre ulteriori adempimenti, quali la verifica della regolarità contributiva, sono riferibili solo alle imprese che abbiano lavoratori dipendenti e ciò proprio con la finalità di tutelare questi ultimi e di contrastare fenomeni di lavoro irregolare.

IL DIRIGENTE  
(Dr. Paolo Pennesi)

DP

Da: DC Rischì [a.cherchi@inail.it] Inviato: lunedì 30/01/2006 14:04  
A: Sedi Territoriali; Direzioni Regionali  
Cc:  
Oggetto: Documento Unico di Regolarità Contributiva Precisioni e chiarimenti

2 Interpello Autonomi Risposta del 22 dicembre 2005.txt - Blocco note

Si trasmettono n. 3 file n:

Ministero del Lavoro  
e delle Politiche Sociali  
Roma, 22 dicembre 2005  
DIREZIONE GENERALE PER L'ATTIVITÀ ISPETTIVA  
Prot. n° 3144  
Alla  
Confederazione Nazionale dell'Artigianato  
e della Piccola e Media Impresa  
Associazione Provinciale di Pistoia  
via Enrico Fermi, 2  
51100 PISTOIA

Oggetto: art. 9, D.Lgs. n. 124/2004 - risposta istanza di interpello in materia di certificazione di regolarità contributiva e DURC

La Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della Piccola e Media Impresa di Pistoia ha avanzato richiesta di interpello per conoscere la corretta interpretazione dell'art. 3, comma 8, lett. b-bis) e b-ter), del D.Lgs. n. 494/1996, come modificato dal D.Lgs. n. 276/2003 e dal D.Lgs. n. 251/2004. In particolare si chiede:

- se tutte le imprese esecutrici, anche senza dipendenti, "sono soggette all'obbligo di dimostrare la regolarità contributiva nei lavori per privati";
- se le imprese di altri settori che lavorano in cantiere (ad es. idraulici, elettricisti ecc.) sono anch'esse soggette all'obbligo di dimostrare la regolarità contributiva nei lavori per i privati e, in caso affermativo, quale sarebbe l'Ente delegato al rilascio della certificazione unica o DURC;
- quale sia la validità della certificazione contributiva.

In relazione a quanto sopra va premesso che, in linea generale, tutte le imprese che eseguono lavori in edilizia, privati o pubblici, sono tenute a certificare la regolarità contributiva, secondo quanto disposto dal citato D.Lgs. n. 494 del 1996 e dal D.L. n. 240 del 2002; regolarità contributiva che, per le imprese che applicano i contratti collettivi di categoria, comprende anche i versamenti alle Casse Edili. Qualora le predette imprese intendano dimostrare la regolarità contributiva con un unico documento, le Casse Edili sono abilitate al rilascio del DURC alle imprese inquadrate nel settore edile. Viceversa, con riferimento alle imprese inquadrate in altri settori, abilitati al rilascio dei rispettivi documenti di regolarità contributiva sono l'INPS e l'INAIL; in caso di appalti pubblici

1 Artigiani e Chiarimenti su 2 Interpello  
obb... (40KB) au... (32KB) Auto... (4KB)

Da: DC Rischì [a.cherchi@inail.it]  
A: Sedi Territoriali; Direzioni Regionali  
Cc:  
Oggetto: Documento Unico di Regolarità Contributiva Precisioni e chiarimenti

Inviato: lunedì 30/01/2006 14:04

**2 Interpello Autonomi Risposta del 22 dicembre 2005 (a) - Blocco note**

Si trasmettono n. 3 file ri

può essere rilasciato un documento unico dagli stessi Istituti che, al riguardo, hanno stipulato un'apposita convenzione, ai sensi dell'art. 2, co. 2, del D.L. n. 210/2002.  
Sulla materia, si ricorda inoltre che sono stati forniti importanti chiarimenti dalle circolari congiunte degli Enti e delle Casse Edili (INPS, circ. n. 92 e l'INAIL, circ. n. 38, entrambe del 26 luglio 2005), approvate da questa Amministrazione con nota del 12 luglio 2005.  
In virtù della normativa e della circolare sopra richiamate, il documento unico di regolarità contributiva (DURC) deve essere rilasciato dalla Cassa Edile territorialmente competente per la partecipazione agli appalti/subappalti di lavori pubblici e privati in edilizia. Tale documento può essere richiesto dalle aziende edili in tutti i casi in cui è necessario dare dimostrazione della regolarità contributiva negli appalti pubblici, mentre per i lavori privati deve essere richiesto prima dell'inizio dei lavori oggetto della concessione edilizia oppure della DIA, in quanto l'assenza della certificazione della regolarità contributiva è motivo di sospensione dell'efficacia.  
Ciò premesso, con riguardo al primo quesito, va detto che il riferimento alle "imprese esecutrici" di cui alla lettera b-ter, del comma 8, dell'articolo 3, del D.Lgs. n. 494/1996, concerne le sole imprese con lavoratori subordinati. Pertanto, nel novero dei destinatari dell'obbligo di richiesta del DURC non rientrano i lavoratori autonomi e le società senza dipendenti.  
In ordine al secondo quesito va invece rilevato che, relativamente ai lavori privati, per tutte le imprese che eseguono lavori edili di cui all'elenco riportato all'allegato I del D.Lgs. n. 494/1996, l'obbligo di dimostrare la regolarità contributiva deriva direttamente dalla richiamata disposizione di cui all'art. 3, co. 8, lett. b-bis), del D.Lgs. 494/1996, a prescindere dal settore in cui sono inquadrati. Peraltro, soltanto nel caso in cui le stesse siano inquadrati nel settore edile potranno avvalersi, ai fini della certificazione della predetta regolarità contributiva, del DURC introdotto in attuazione delle disposizioni di cui all'art. 86, co. 10, del D.Lgs. 276/2003.  
Infine, per quanto attiene al più delicato tema della validità della certificazione di regolarità contributiva si ricorda quanto stabilito dalla citata circolare sottoscritta da INPS, INAIL e Casse Edili con la quale si è esplicitata una validità mensile del Documento Unico di Regolarità Contributiva, decorrente dalla data di rilascio.  
**IL DIRETTORE GENERALE**  
(f.to Mario Notaro)  
pp

- 1 Artigiani e obb... [40KB]
- Chiarimenti su au... [32KB]
- 2 Interpello Auto... [4KB]